

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 65 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Ezio MOROSINI, e della società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ezio MOROSINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. s.r.l. Virtus Ciserano Bergamo 1909, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C., per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, dall'art. 5, lett. c), delle Linee Guida F.I.G.C. di cui al Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31.8.2023, e dall'art. 3 dell'Allegato B alle Istruzioni applicative delle Linee Guida F.I.G.C. in materia di Safeguarding, per avere lo stesso omesso di provvedere senza indugio alla sostituzione del Responsabile Safeguarding in seguito alla cessazione dell'incarico in tale ruolo conferito ad un professionista per la durata dal 31.12.2024 al 30.6.2025, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società dallo stesso rappresentata del 31.12.2024; la società S.S.D. s.r.l. Virtus Ciserano Bergamo 1909, infatti, ha poi provveduto alla sostituzione del Responsabile Safeguarding con deposito della relativa autocertificazione nel Portale dei Servizi F.I.G.C. soltanto in data 29.8.2026;

SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ezio Morosini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ezio MOROSINI,
 - Società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ezio Morosini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ezio MOROSINI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Malagò